

Misure per il lavoro

## Disposizioni incentivanti per chi opera in montagna

Eufranio Massi

Con la **legge 12 settembre 2025, n. 131** (1) sono state introdotte nell'Ordinamento disposizioni finalizzate alla promozione delle zone montane e della loro popolazione, atteso che – alla luce sia dell'art. 44, comma 2, della Costituzione che degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2) – la crescita economica e sociale di tali aree del Paese costituisce un primario interesse ed è strategico per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del suolo, delle risorse idriche e forestali, del paesaggio, del turismo e delle peculiarità linguistiche, storiche e culturali. Il Legislatore si pone, altresì, come obiettivo, quello contrastare la decrescita demografica.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 131/2025 – che l'art. 35 ha fissato alla data del 20 settembre, dovrà essere varato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine di un *iter* procedimentale che, dopo la proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, vede coinvolti vari Ministri, sulla scorta dei dati forniti dall'Istat, e previa intesa realizzata con le Regioni e le Province autonome interessate, all'interno della Conferenza Unificata: tale provvedimento dovrà definire i criteri per la classificazione dei Comuni montani in base al parametro altimetrico ed a quello della pendenza. Il Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie si avvarrà nella elaborazione della propria proposta, di sei esperti designati dalla Conferenza Unificata, senza alcun ulteriore onere per la finanza pubblica.

Nella riflessione che segue, verranno trattate le questioni che, direttamente o indirettamente, sono correlate al mondo del lavoro, agli incentivi

contributivi, ai vantaggi normativi ed alle agevolazioni fiscali.

### Personale sanitario

Un'attenzione particolare è riservata dall'**art. 6** alla c.d. "*Sanità di montagna*" ove è sempre più difficoltoso reperire medici di base disponibili ai servizi.

Il comma 1 riconosce una serie di **vantaggi normativi**: nelle procedure concorsuali presso aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per le **professioni** svolte presso **strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate**, in Comuni montani, per ogni anno di attività, verrà attribuito un punteggio doppio. Per gli incarichi di Direttore sanitario, a parità di condizioni, l'esercizio per almeno tre anni di servizio nei Comuni montani, costituirà titolo preferenziale.

Il successivo comma 2 riconosce un aiuto in caso di utilizzo di un immobile ad uso abitativo in locazione nel Comune interessato o in un Comune limitrofo: a partire dal 2025, nei limiti delle risorse disponibili (20 milioni di euro complessivi, come disposto dal comma 6) è riconosciuto un contributo, come **credito d'imposta**, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e la somma di 2.500 euro. Tale *bonus* è riconosciuto a coloro che prestano servizio:

- in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali di montagna;
- di medico unico di assistenza primaria;
- di pediatra di libera scelta;
- di specialista ambulatoriale interno;
- di veterinario;

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, serie generale, del 19 settembre 2025.

(2) Trattato 25 marzo 1957.

# Approfondimenti

• di altra professione ambulatoriale convenzionata con il Ssn nell'ambito degli Accordi collettivi nazionali.

Il medesimo aiuto (comma 3) è previsto nel caso in cui il medico acquisti, per fini di servizio, nello stesso Comune o in uno limitrofo, dei locali accedendo ad un mutuo ipotecario.

Lo stesso credito di imposta, ma con valore diverso in quanto riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75% del canone di locazione o dell'ammontare del finanziamento (in caso di acquisto) e l'importo di 3.500 euro, laddove nel Comune montano, con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica pari ad almeno il 15% dei residenti.

Per la piena **operatività** di tali **disposizioni di natura fiscale** occorrerà attendere le **indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate**.

In ogni caso, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle loro disponibilità, ma senza maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, potranno prevedere forme di incentivazione per il personale medico dei Comuni montani.

## Personale scolastico

**Benefici normativi**, pressoché analoghi, sono previsti dall'art. 7, per il personale che si trova ad operare nelle «scuole di montagna» (scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado ubicate in Comuni montani): il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dell'Istruzione "concertato" con quello degli Affari regionali e delle Autonomie il compito di determinare punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di supplenza per il personale che abbia prestato servizio in tali plessi scolastici.

Un **credito di imposta** del tutto uguale a quello previsto per il personale medico che opera nei Comuni montani è disciplinato nei commi 5, 6 e 7 sia per la locazione di un immobile ad uso abitativo che per l'acquisto con accensione di un mutuo fondiario od ipotecario.

## Piccole e microimprese, società e cooperative

Nel **Capo V** della **legge n. 131/2025** sono, invece, previste alcune misure finalizzate a **favorire**

il **lavoro** nelle **piccole e microimprese**, nelle **società** e nelle **cooperative** delle zone montane, tra queste, sono di particolare interesse le **agevolazioni fiscali** a favore delle imprese montane esercitate da giovani previste nell'**art. 25**.

Ma, andiamo con ordine.

L'attenzione del Legislatore si rivolge, innanzitutto, alle microimprese, alle piccole imprese, alle società ed alle cooperative che abbiano intrapreso una **nuova attività**.

### Destinatari e agevolazione fiscale

Per le «piccole imprese e microimprese» il Legislatore opera un esplicito richiamo alle definizioni contenute nella Raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003:

• **microimpresa** - un'azienda che occupa fino a nove dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro: il titolare non deve aver compiuto i 41 anni;

• **piccola impresa** - un'azienda che occupa meno di 50 dipendenti e presenta un fatturato o un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Anche in questo caso il titolare dell'azienda non deve aver superato la soglia dei 41 anni.

Per **occupati nell'impresa**, secondo le regole che occorre seguire anche per istituti analoghi, si intendono i **dipendenti** dell'impresa con **contratto a tempo determinato od indeterminato** e, ai fini delle Unità Lavorative Annue (Ula) i dipendenti occupati **a tempo parziale** vanno conteggiati come frazioni di Ula in misura *pro-quota* rispetto alle ore previste dal Ccnl di riferimento. Rientrano nel computo anche gli imprenditori ed i soci che svolgono attività lavorativa, nel caso in cui percepiscano compensi per l'attività svolta mentre, come ricorda il D.M. 18 aprile 2005 (3) emanato dall'allora Ministero delle Attività produttive che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/Ce, **non vi rientrano gli assunti con contratto di apprendistato**.

Per le seconde (**società e cooperative**), i soci che abbiano una età inferiore ai 41 anni debbono essere in una percentuale superiore al 50% ovvero il capitale sociale deve essere detenuto per più del 50% da persone fisiche.

Ma, quale è il **vantaggio fiscale**?

(3) «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese».

# Approfondimenti

Le imprese sopra considerate, in regola con gli obiettivi soggettivi ed oggettivi sopra richiamati, debbono, alla data del 20 settembre 2025, debbono aver iniziato nei Comuni montani una **nuova attività**: ebbene, per il periodo di imposta nel corso del quale l'attività è iniziata e per i due successivi, a **condizione** che l'attività sia stata svolta per almeno otto mesi all'anno, anche non continuativi, viene riconosciuto un contributo, utilizzabile come **credito d'imposta** in compensazione, in **misura** pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dalle attività esercitate nei Comuni montani, determinato secondo le regole generali e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando l'aliquota del 15%. Tali **risorse non sono illimitate**: infatti tale credito viene concesso nei limiti dei 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Un **caso particolare** è rappresentato dai **Comuni montani con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti** ove sono residenti cittadini appartenenti alle c.d. "**minoranze linguistiche storiche**", in misura non inferiore al 15%: qui, il credito di imposta per le microimprese, per quelle piccole e per le cooperative è identico a quello degli altri Comuni, ma la somma indicata fino a concorrenza non è di 100.000 euro ma di 150.000 euro.

Le **agevolazioni rientrano negli aiuti "de minimis"** ove il Regolamento Ue della Commissione n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024, in vigore fino al 31 dicembre 2032, prevede una soglia nel triennio di riferimento (inteso come anno solare e non più finanziario) di 50.000 euro per agricoltore, mentre per il settore della pesca e dell'acquacoltura è di 40.000 euro. Per il calcolo del "**de minimis**", ricorda il predetto Regolamento comunitario, vale il momento in cui il beneficiario viene ammesso all'aiuto e non quando quest'ultimo viene erogato. I benefici vengono riportati nel Registro degli Aiuti di Stato che, nel nostro Paese esiste dal 2012.

## Lavoro agile

Con il successivo **art. 26**, la **legge n. 131/2025** introduce un mezzo per contrastare lo spopolamento delle zone montane, favorendo, al contempo l'integrazione economica e sociale e lo fa ri-

volgendosi alle imprese in generale (quindi, al di fuori delle zone montane) che intendono **promuovere lo smart-working quale modalità ordinaria di esecuzione dell'attività**, viene previsto, per gli anni **2026 e 2027**, sulla quota a loro carico, l'**esonero totale** dal pagamento dei **contributi previdenziali** entro un **limite massimo di 8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota per le prestazioni pensionistiche, per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** che **non abbia compiuto i 41 anni** a condizione che il dipendente, in lavoro agile **i)** presti la propria attività in un **Comune montano, con meno di 5.000 abitanti, ii)** trasferisca la propria **abitazione principale** ed il **domicilio** stabile da un Comune non montano a quello montano.

Nel **2028 e nel 2029**, l'agevolazione scenderà al 50% della quota a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo annuo fissato a 4.000 euro, pur se applicato mensilmente, mentre nel **2030** attesterà al 20% nel limite massimo di 1.600 euro su base annua.

L'agevolazione **non riguarda i premi assicurativi ed i contributi Inail**.

In attesa delle determinazioni operative dell'Inps, si ritiene che l'agevolazione non riguardi, come in casi analoghi, anche la c.d. "**contribuzione minore**" che può, così, sintetizzarsi:

- contributo, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei Trattamenti di fine rapporto *ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755, legge n. 296/2006)*;
- contributo, ai Fondi bilaterali, al Fis ed ai Fondi delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
- contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la formazione continua *ex art. 118 della legge n. 388/2000*;
- contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento;
- contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria *ex art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 (4)*;

(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

# Approfondimenti

- contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo *ex art.* 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997;
- contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti *ex art.* 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997.

L'agevolazione, per le **imprese non agricole**, rientra nel "*de minimis*" che trova una specifica disciplina nel Regolamento comunitario n. 2023/2831, in vigore fino al 31 dicembre 2030, che prevede un tetto di aiuti, nel triennio di riferimento, pari a 300.000 euro.

Ci sarà tempo e modo per riflettere su questa norma "originale": il lavoro agile, nel nostro Ordinamento, è una modalità della prestazione lavorativa che va resa in parte dentro ed in parte fuori dal perimetro aziendale. Esso è regolamentato dagli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017 e, fatti salvi gli accordi collettivi sempre più frequenti nelle medie e grandi aziende, dipende dalla libera scelta del datore di lavoro e dei lavoratori.

A parere di chi scrive non è certo che tali disposizioni possano portare ad un concreto risultato, atteso che, la prestazione del lavoratore deve, ovviamente, avere i requisiti per poter essere effettuata "da remoto", ci deve essere un interesse del datore di lavoro (non è la decontribuzione "a scalare" la mossa decisiva che lo può convincere) e, soprattutto, ci deve essere un lavoratore (anche in questo caso di età non superiore ai 41 anni) disposto a trasferirsi definitivamente in un Comune montano, cosa che comporta una scelta di vita che va ben al di là della mera modalità lavorativa.

Da quanto appena detto scaturisce un'altra considerazione: nell'**accordo tra le parti** (datore di lavoro e lavoratore) occorrerà, necessariamente, precisare che la **prestazione lavorativa dovrà avvenire nel Comune montano prescelto** quale domicilio o abitazione principale, **fatti salvi i**

**giorni o i periodi in cui si chiederà il ritorno in azienda** (il lavoro agile postula una prestazione in parte dentro ed in parte fuori dall'azienda e non può essere, completamente, svolta al domicilio del lavoratore, concretizzandosi, in tal caso, una modalità di telelavoro, cosa completamente diversa dallo smart-working).

Al **lavoratore di età inferiore ai 41 anni che si trasferisce** (art. 27) e che intende **ristrutturare una vecchia casa o acquistarne una nuova, o un fabbricato rurale ad uso abitativo**, accedendo ad un **mutuo ipotecario o fondiario**, spetta per cinque anni (il primo è quello in cui è stato erogato il finanziamento) un **credito di imposta** pari all'ammontare degli interessi passivi dovuti sulla somma. Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio gli immobili che al Catasto sono classificati come A/1, A/8 e A/9. Il credito di imposta non è cumulabile con quello previsto dagli articoli 6 per il personale medico e 7 per quello scolastico che si trasferisce nelle zone di montagna.

## Incentivi per la natalità

Con il successivo **art. 29** vengono previsti incentivi per la natalità finalizzati a contrastare lo spopolamento dei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti. Per ogni nato o adottato, iscritto all'Anagrafe dei predetti Comuni a partire dal 20 settembre 2025 viene riconosciuta una erogazione economica *una tantum* (al momento di valore imprecisato), comunque nel limite complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025. La determinazione è rimessa ad un Decreto Ministeriale "concertato" tra il Ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, quello dell'Economia e delle Finanze, quello del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello degli Affari Regionali e le Autonomie, da emanare entro sei mesi.